

Nuoto & Pallanuoto

• REGOLAMENTO • AFFILIAZIONE • TESSERAMENTO

Sommario

NORMATIVA	3
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DISCIPLINA PALLANUOTO.....	3
Art. 1 – PRIMA AFFILIAZIONE	4
Art. 2 – RIAFFILIAZIONE SOCIETÀ.....	6
Art. 3 - DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ.....	6
Art. 4 - CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE	7
Art. 5 – DENOMINAZIONI SPORTIVA E ABBINAMENTO SOCIETARIO.....	7
Art. 6 – TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE	8
Art.7 – INCORPORAZIONI SOCIETARIE	8
Art. 8 - FUSIONI SOCIETARIE	8
Art. 9 – CESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ.	9
Art. 10 – TESSERAMENTO NUOVI ATLETI	9
Art. 11 – TESSERAMENTO INDIVIDUALE E RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE	10
Art. 12 - TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI.....	12
Art. 13 – INCOMPATIBILITÀ	12
Art. 14 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	12
Art. 15 - SCIoglimento DEL VINCOLO SOCIALE.....	13
Vengono riportati per la stagione sportiva 2023 i seguenti importi:	14

NORMATIVA AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DISCIPLINA PALLANUOTO

Approvata con delibera di Consiglio Federale n. 118 del 13/12/2022



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Art. 1 – PRIMA AFFILIAZIONE

- 1.1** Le società e le associazioni sportive (di seguito indicate convenzionalmente società) che intendano praticare la pallanuoto per persone con disabilità fisica, devono presentare domanda di affiliazione alla FINP.
- 1.2** Possono chiedere l'affiliazione le società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni cui si fa riferimento nello statuto federale, negli articoli 6 e 7 del Dlgs 36/2021 e successiva modifica, all'art. 90, comma 17 e 18 della legge n° 289/2002 e successive integrazioni e modifiche, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 dello statuto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
- 1.3** Con l'affiliazione alla FINP, le società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello statuto, dei regolamenti e delle normative federali, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni assunte dagli organi federali.
- 1.4** L'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno solare in cui viene deliberata dal Consiglio Federale e fino al termine ultimo stabilito di volta in volta dal medesimo organo per il rinnovo della stessa. Se la domanda viene presentata oltre il 30 settembre, e quindi deliberata successivamente tale data, la domanda avrà valore per l'anno solare successivo.
- 1.5** La domanda di affiliazione delle società, in originale fronte-retro sul modulo FINP_AFF, deve essere presentata tramite raccomandata A/R, *brevi manu* o *via posta elettronica certificata* alla Segreteria generale FINP e deve contenere le seguenti informazioni:
- a) Denominazione completa della società;
 - b) Generalità (nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo) del legale rappresentante e dei componenti il consiglio direttivo, incluso il legale rappresentante. Tutti i componenti del consiglio direttivo e, ove esistenti, i membri del Collegio dei Sindaci o Revisori e dei Proviviri devono essere tesserati;
 - c) Generalità di almeno 6 atleti con disabilità fisica;
 - d) La società deve, altresì, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 5,17,18, 18a, 18b, 18c della legge 27.12.2002 n. 289.
 - e) La domanda di affiliazione deve avvenire contestualmente al versamento della tassa fissata annualmente dal Consiglio Federale della FINP e deve comprendere la seguente documentazione in originale, in copia conforme all'originale o tramite la pec della società all'indirizzo di posta certificata federale segreteria.finp@pec.it:
 - Atto costitutivo della società redatto nelle forme previste dalla legge a seconda della forma giuridica prescelta;
 - Statuto sociale redatto in conformità con i requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto federale, nonché con i principi informativi del CIP e nella stessa forma prescelta per l'Atto costitutivo;
 - verbale, o estratto del verbale, relativo alla riunione dell'ultima Assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FINP;
 - modulo FINP_DIS sul quale deve essere indicata la pratica della disciplina e documentazione probatoria dalla quale risulti la disponibilità degli spazi acqua, che consenta alla società la pratica della disciplina;
 - modulo FINP_ETP per elenco primo tesseramento;



Normativa Affiliazione e Tesseramento

- modulo FINP TES SOC compilato da ciascuno dei nuovi tesserati;
- modulo FINP LIV con il livello di competizione (promozionale; regionale; nazionale);
- certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- idonea documentazione medica, che attesti la disabilità, di ogni atleta, secondo quanto riportato nel successivo art. 10 della presente Normativa;
- ricevuta di pagamento delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i componenti gli Organi Sociali, nonché di tutte le categorie societarie previste dallo Statuto federale, tramite bonifico sul conto corrente bancario BNL intestato a Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, **IBAN: IT38Q010050330900000000567**. Il versamento delle tasse di prima affiliazione e di tesseramento deve essere effettuato in unica soluzione e la distinta di bonifico deve pervenire via e-mail all’indirizzo tesseramento@finp.it.

QUOTA PRIMA AFFILIAZIONE	QUOTA PRO CAPITE (organo direttivo, tecnici, atleti e altri)
€ 130,00 (DISCIPLINA NUOTO)	€ 16,00
€ 130,00 (DISCIPLINA PALLANUOTO)	€ 16,00
€ 170,00 (DISCIPLINE NUOTO E PALLANUOTO)	€ 20,00

- 1.6** La Segreteria generale, accertata la regolarità della domanda, sottopone la richiesta di affiliazione, corredata dal proprio parere, all'approvazione del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
- 1.7** Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di prima affiliazione, la Segreteria generale provvede a darne comunicazione alla società interessata, non oltre il termine di 30 gg. dalla data della riunione del Consiglio Federale in cui la domanda viene esaminata.
- 1.8** Il mancato o incompleto versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento rende inammissibile la domanda presentata.
- 1.9** Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione, la società interessata può proporre ricorso alla giunta nazionale del CIP.
- 1.10** Ai fini della validità dell'affiliazione alla FINP (e del mantenimento del rapporto associativo con la stessa), le società devono:
- a) svolgere attività sportiva per disabili organizzata dalla FINP, sia essa a livello regionale, interregionale, nazionale. Tale attività deve essere svolta sia nella prima stagione di affiliazione che nelle successive;
 - b) essere in possesso di un indirizzo mail di posta elettronica certificata.
- 1.11** Ai membri del consiglio direttivo di una società è fatto divieto di effettuare un doppio tesseramento societario con altra società, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della società sportiva d'appartenenza. Pertanto, nessun dirigente potrà tesserarsi per due associazioni o società sportive affiliate alla FINP.



Art. 2 – RIAFFILIAZIONE SOCIETÀ

- 2.1** La riaffiliazione delle società già affiliate nel corso della precedente stagione sportiva dovrà essere effettuata esclusivamente con il sistema on-line attraverso il sito internet federale secondo le indicazioni operative in esso pubblicate e con l'impiego delle credenziali, assegnate in fase di affiliazione quale il codice identificativo univoco, utilizzato come username.
- 2.2** Il periodo di tempo utile alla presentazione della domanda di riaffiliazione va dal 1 al 31 gennaio, con la possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 28 febbraio, a condizione che venga versata la quota con la mora prevista (vedi tabella). Contestualmente alla riaffiliazione è obbligatorio tesserare tutti i membri del consiglio direttivo e gli atleti. Nei confronti delle società che non abbiano presentato regolarmente la domanda di riaffiliazione entro il termine ultimo dell'affiliazione tardiva (28 febbraio), la FINP procederà allo scioglimento del rapporto associativo esistente con le Stesse che vengono, così, dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. La società potrà sempre presentare una nuova domanda di affiliazione, ma perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente.
- 2.3** Le domande di riaffiliazione, redatte nei modi e tempi stabiliti dalla presente normativa, producono effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che verifica la regolarità delle istanze e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario B.N.L. intestato a Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, **IBAN:IT38Q010050330900000000567**, e la distinta di bonifico deve pervenire via e-mail all'indirizzo mail tesseramento@finp.it.

QUOTA RIAFFILIAZIONE	QUOTA PRO CAPITE (organo direttivo, tecnici, atleti e altri)
Entro il 31 gennaio € 130,00 (singola disciplina)	Entro il 31 gennaio € 16,00
Entro il 31 gennaio € 170,00 (doppia disciplina)	Entro il 31 gennaio € 20,00
Entro il 28 febbraio € 300,00 (singola disciplina)	Entro il 28 febbraio € 21,00
Entro il 28 febbraio € 400,00 (doppia disciplina)	Entro il 28 febbraio € 25,00

L'INVIO DEI DATI AL REGISTRO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DEL DIPARTIMENTO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO È A CURA DELLA FINP.

Art. 3 - DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

- 3.1** Le società possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo quanto successivamente disposto.
- 3.2** Il Consiglio Federale della FINP potrà non accettare domande di affiliazione o riaffiliazione da parte di società che abbiano denominazione così simile a quella di altra società affiliata da poter ingenerare confusione.
- 3.3** È compito della Segreteria generale prevenire ed accertare eventuali casi di omonimia fra le società FINP che si verifichino a seguito dell'inoltro di una domanda di prima affiliazione, ovvero a seguito della modifica alla denominazione sociale da parte di una società FINP. In tal caso,

Normativa Affiliazione e Tesseramento

entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento, la Segreteria generale è tenuta ad inviare la debita comunicazione alla società interessata la quale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, deve adottare una diversa denominazione.

- 3.4** La denominazione sociale e la sede legale riportate sui moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto costitutivo e nello Statuto sociale.

Art. 4 - CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

- 4.1** Le eventuali modifiche alla denominazione, alla sede ed allo Statuto sociale devono essere deliberate dall'assemblea dei soci e, unitamente ad eventuali variazioni del consiglio direttivo, comunicate con lettera del presidente della società alla Segreteria generale, dopo aver effettuato la comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate. La copia conforme all'originale del verbale d'assemblea con la documentazione attestante l'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate deve essere allegata alla comunicazione alla Segreteria generale da effettuarsi entro i 30 giorni seguenti.
- 4.2** Salvo quanto disposto dall'art 3 commi 1,2,3 una società che decida di cambiare la propria denominazione sociale deve, entro 5 giorni dalla sua decisione, chiedere la ratifica del consiglio federale, che potrà negarla soltanto nell'ipotesi di cui all' art. 5.3.
- 4.3** La deliberazione del Consiglio Federale deve essere notificata alla società entro i successivi 60 giorni e, da parte di questa, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dall'avvenuta notifica.
- 4.4** La denominazione sociale è l'unica denominazione che deve essere utilizzata nei rapporti con la FINP.

Art. 5 – DENOMINAZIONI SPORTIVA E ABBINAMENTO SOCIETARIO

- 5.1** È consentito alle società di cambiare la propria denominazione sociale, con una denominazione sportiva, oppure con un abbinamento societario, secondo le modalità di seguito riportate.
- 5.2** Si definisce denominazione sportiva una denominazione semplificata per agevolare l'inserimento della società alle iscrizioni e ai programmi gara. La richiesta di attribuzione e/o modifica della denominazione sportiva, deve essere inviata dalla società interessata all'ufficio tesseramento e affiliazioni della Segreteria generale, la quale valuterà l'eventuale accettazione della stessa denominazione con successiva comunicazione alla società.
- 5.3** società richiedente. La denominazione sportiva deve essere adottata al solo scopo della semplificazione della denominazione sociale nelle gare. Non è consentito l'utilizzo della denominazione sportiva nei rapporti con la federazione, come previsto dall'articolo 4.4.
- 5.4** Si definisce abbinamento societario l'accoppiamento o la sostituzione della denominazione sociale con quella di una ditta, ente o organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario. Le società sono autorizzate ad abbinarsi liberamente, anche modificando in tutto o in parte la precedente denominazione sociale, per una sola volta nel corso di un'annata sportiva. Le società affiliate che abbiano ottenuto nell'anno in corso l'abbinamento, potranno richiederne l'annullamento senza poterne effettuare alcun altro durante la stessa annata. Il Consiglio Federale potrà opporsi agli abbinamenti che risultassero contrastanti con le finalità statutarie e regolamentari ed anche con lo sport in genere.

Normativa Affiliazione e Tesseramento

- 5.5** Non è consentito l'utilizzo della denominazione sportiva e dell'abbinamento societario nei rapporti con la federazione, come previsto dall'articolo 4.4.
- 5.6** L'effettuazione di un abbinamento societario comporterà il pagamento di una tassa di € 100, come stabilito dalle norme federali.

Art. 6 – TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

- 6.1** Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria generale.

Art.7 – INCORPORAZIONI SOCIETARIE

- 7.1** Una società affiliata che incorpora una o più società anche esse affiliate, mantiene, senza alcuna variazione, la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio consiglio direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.
- 7.2** Una società affiliata potrà incorporarne un'altra facendo pervenire entro 15 giorni dalla decisione una richiesta di ratifica del Consiglio Federale da parte di ciascuna delle due o più società interessate.
- 7.3** L'incorporazione è consentita solo nel periodo che va dal 1 al 31 gennaio.
- 7.4** La ratifica del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle società interessate entro i 30 giorni successivi e, da parte di ciascuna delle società incorporate, a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta notifica federale.
- 7.5** Una società incorporata perde la propria denominazione, i propri colori, la propria anzianità federale, il proprio Consiglio Direttivo, il proprio rango federale ed i propri atleti.
- 7.6** Gli atleti delle società incorporate potranno, entro 40 giorni dalla data della notifica federale, tesserarsi per un'altra società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova società si intenderanno vincolati per la società incorporante.

Art. 8 - FUSIONI SOCIETARIE

- 8.1** La fusione fra due o più società affiliate dà origine ad una nuova società che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Quanto all'anzianità federale, sarà confermata quella già appartenente alla più anziana delle varie società che concorrono alla fusione.
- 8.2** La fusione di due o più società è consentita solo nel periodo 1 - 31 gennaio.
- 8.3** Per effettuare la fusione di due o più società affiliate dovrà essere chiesta, entro 15 giorni dalla decisione, la ratifica del Consiglio Federale da parte di ciascuna delle società che concorrono alla fusione.
- 8.4** La ratifica del Consiglio Federale dovrà essere notificata alle società interessate entro i successivi 30 giorni e da parte di ciascuna di queste società a tutti i propri atleti entro 10 giorni dalla data

Normativa Affiliazione e Tesseramento

dell'avvenuta notifica federale.

8.5 Gli atleti delle società che hanno dato origine alla nuova società potranno, entro 40 giorni dalla data della notifica federale, tesserarsi per altra società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti comunque provenienti da altra società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova società si intenderanno vincolati per la nuova società risultante dalla fusione.

Art. 9 – CESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ.

9.1 Le società cessano di far parte della FINP per uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 28 febbraio e con le modalità previste;
- b) definitiva mancata accettazione della domanda di riaffiliazione. Questo caso comporta per tutti gli atleti la facoltà di tesserarsi, senza alcun termine di decadenza, per un'altra società autorizzata a tesserare atleti provenienti da altra società;
- c) incorporazione da parte di altra società affiliata;
- d) fusione con altra società affiliata;
- e) rinuncia all'affiliazione;
- f) scioglimento e la cessazione diventa valida sul piano nazionale dal giorno dell'ratifica da parte del Consiglio Federale;
- g) radiazione e la società cessa di far parte della FINP dal giorno della notifica del provvedimento preso a suo carico dal Consiglio Federale. Dal momento della proposta di radiazione, la società è sospesa da qualsiasi attività federale e da qualsiasi altro diritto federale, compreso quello di voto in Assemblea.

Art. 10 – TESSERAMENTO NUOVI ATLETI

10.1 Un atleta può tesserarsi con la FINP solo tramite la propria società sportiva. Non è possibile tesserarsi con più società contemporaneamente eccezione fatta qualora la società di appartenenza non pratichi la disciplina per cui l'atleta intende tesserarsi, se non tramite svincolo autorizzato dal presidente della società di appartenenza da tramettere tramite modulo previsto. Esempio 1 : la società A (NUOTO) è affiliata solo per il nuoto e l'atleta Rossi vuole praticare anche la pallanuoto, Rossi farà richiesta ad una società B (PALLANUOTO) senza bisogno di nulla osta della società A. Esempio 2 La società A (PALLANUOTO) è affiliata per la pallanuoto e l'atleta Rossi intende praticare la disciplina con la società B (PALLANUOTO), in questo caso occorre che il presidente autorizzi tramite svincolo il tesseramento presso la nuova società.

10.2 Gli svincoli possono essere effettuati, previa verifica dell'ufficio tesseramento, se presentati entro 30 giorni dalla prima manifestazione inserita nel calendario federale.

10.3 Fa eccezione al suddetto punto 10.1 il caso di appartenenza ad un gruppo sportivo militare o Corpo dello Stato (da ora in poi denominati G.S.M.) convenzionato con il CIP. In tale circostanza è ammissibile il regime di doppio tesseramento civile-“militare”. La società civile è quella diversa da quella inquadrata come G.S.M. Qualora una società civile non dovesse tesserare nei termini e nei modi previsti un atleta, questo potrà tesserarsi con un'altra società civile nei modi e nei termini previsti dall'art.15 della presente Normativa.

Normativa Affiliazione e Tesseramento

- 10.4** La richiesta di tesseramento di un nuovo atleta deve essere formulata nelle modalità previste dall'art. 1.5 punto. Se l'atleta, seppur maggiorenne, è privo della capacità d'agire, la firma sarà apposta da chi esercita la tutela. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre alla firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale.
- 10.5** Si conviene che, qualora la richiesta di tesseramento venga presentata nel corso dell'ultimo trimestre, il pagamento vale anche per l'anno successivo.
- 10.6** La tessera FINP certifica l'identità del tesserato solo se corredata da foto. La foto è obbligatoria per tutti gli atleti e deve essere obbligatoriamente presentata in via di primo tesseramento. La foto presente nel tesseramento dovrà essere periodicamente aggiornata in modo tale da facilitare il riconoscimento dell'atleta, tramite la tessera federale.
- 10.7** Il vincolo sociale contratto con il tesseramento, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre società sportive affiliate alla FINP è della durata di una stagione sportiva. Il vincolo si rinnova automaticamente.
- 10.8** Un atleta, per poter partecipare alle gare indette dalla FINP, deve essere obbligatoriamente in possesso del certificato medico agonistico ai sensi del D.M. 04/03/1993 (custodito dal Presidente della società sportiva) e della tessera FINP. Qualora fosse in possesso del semplice certificato medico non agonistico, ai sensi del D.M. 24/04/2013, sarà inserito nella categoria promozionale senza poter partecipare a tutte le gare indette dalla FINP.
- 10.9** Sono autorizzati a svolgere attività sportivo-agonistica e promozionale per la stagione sportiva in corso solo i tesserati per i quali le rispettive società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla presente normativa, al versamento delle relative quote di tesseramento ed alla presentazione dell'intera documentazione all'uopo richiesta.

Art. 11 – TESSERAMENTO INDIVIDUALE E RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE

- 11.1** Sono tenuti ad effettuare il tesseramento individuale tutti coloro i quali ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto federale (dirigenti federali, tecnici federali, ufficiali di gara, collaboratori federali, corsisti, volontari federali) secondo le modalità di seguito riportate.
- 11.2** La presentazione della domanda di primo tesseramento dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo TESS IND reperibile sul sito finp.it sezione moduli, da inviarsi per e-mail, unitamente alla distinta di versamento della quota associativa prevista a tesseramento@finp.it.
- 11.3** La tessera della FINP costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività della federazione.
- 11.4** La validità del tesseramento decorre dal momento della convalida della relativa domanda da parte della Segreteria generale.
- 11.5** Il rinnovo del tesseramento va effettuato tra il 1 e il 31 gennaio, tramite la procedura on-line, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito internet della FINP.

Normativa Affiliazione e Tesseramento

QUOTA PRIMO TESSERAMENTO	QUOTA RINNOVO TESSERAMENTO
Entro il 31 gennaio € 25,00 per tutti (DUE O PIU' QUALIFICHE O TITOLI FEDERALI) € 50,00	Entro il 31 gennaio € 25,00 (DUE O PIU' QUALIFICHE O TITOLI FEDERALI) € 50,00
	Dopo il 31 gennaio € 40,00 per tutti (DUE O PIU' QUALIFICHE O TITOLI FEDERALI) € 70,00



Art. 12 - TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI.

- 12.1** L'attività sportiva agonistica degli atleti privi di cittadinanza italiana, regolarmente tesserati nell'anno in corso per una società affiliata alla FINP e in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica è disciplinata dai Regolamenti Tecnici vigenti.
- 12.2** Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria generale.
- 12.3** Per il tesseramento degli atleti extracomunitari si fa riferimento alle quote assegnate dal CIP, il quale, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, opera la ripartizione fra le stesse. Tale limite non riguarda i soggetti extracomunitari che rivestono ruoli tecnici. Questi, per poter essere tesserati, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'accesso ed il soggiorno in Italia, nonché del brevetto che li abilita. In tal caso, saranno equiparati a tutti gli effetti ai tecnici e agli allenatori di cittadinanza italiana. Documentazione da presentare per la richiesta di tesseramento di un atleta straniero extracomunitario:
- a) modulo di tesseramento e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista;
 - b) copia del permesso di soggiorno valido per l'anno sportivo in corso, autenticata dal Presidente della società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
 - c) copia di un documento d'identità valido;
 - d) nulla osta della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
 - e) lettera di svincolo della società sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- 12.4** La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà l'invalidità della domanda presentata.
- 12.5** Per il tesseramento di atleti comunitari provenienti da Federazione straniera è necessario inviare, oltre alla documentazione prevista dalla presente Normativa per il tesseramento, il nulla osta da parte della Federazione di provenienza e una lettera di svincolo della Società di provenienza (per i tesseramenti successivi al primo, qualora continuativi, non essendo permesso il doppio tesseramento - società straniera e società italiana - non verrà richiesta la lettera di svincolo della società straniera).

Art. 13 – INCOMPATIBILITÀ

- 13.1** Le cariche dei componenti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei sindaci o revisori dei conti e collegio dei probiviri) sono tra loro incompatibili. Per quanto riguarda le incompatibilità fra cariche societarie e federali, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 48 dello Statuto federale.

Art. 14 - CERTIFICAZIONI MEDICHE

- 14.1** Gli atleti sottoposti a primo tesseramento debbono, obbligatoriamente, produrre alla Segreteria generale un certificato medico attestante la tipologia di disabilità.
- 14.2** Gli atleti, per poter gareggiare, devono essere obbligatoriamente in possesso di certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva – in corso di validità - ai sensi del D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica

Normativa Affiliazione e Tesseramento

alle persone handicappate”, per una o più discipline, in relazione alla specifica disabilità ed alla specifica disciplina sportiva.

- 14.3** I partecipanti all’attività promozionale devono essere obbligatoriamente in possesso di certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica – in corso di validità - ai sensi del D.M. 24.04.2013.
- 14.4** Gli atleti devono essere in regola con la vaccinazione antitetanica, in riferimento alla Legge del 5 marzo 1963 n° 292 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria – pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1963, n. 83, e all’articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n.280) che ha reso obbligatoria tale vaccinazione, dal terzo all’undicesimo mese di vita per tutti icittadini italiani.
- 14.5** Tali certificazioni sono conservate agli atti della società ed è responsabilità del Presidente attestare che l’atleta/partecipante ne sia in possesso.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

- 15.1** Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza, automaticamente, nei seguenti casi:
- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della società di appartenenza;
 - b) mancato od errato rinnovo del tesseramento di un atleta da parte della società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dalla presente normativa;
 - c) scioglimento volontario della società sportiva o radiazione della stessa;
 - d) trasferimento della sede in altra regione da parte della società sportiva;
 - e) in tutti i casi previsti nel presente articolo l’atleta potrà tesserarsi per una società di preferenza, solo dopo aver ricevuto dalla FINP comunicazione circa il suo svincolo.
- 15.2** Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza, in qualsiasi momento della stagione sportiva solo nel caso in cui denunci motivi di gravità tale da impedirgli di rimanere tesserato con la propria società di appartenenza.
- 15.3** L’atleta dovrà inviare alla Segreteria generale ed alla società di appartenenza, istanza di svincolo, utilizzando il modulo FINP_SVI-GRAVMOT reperibile sul sito, compilato in originale. Sul modulo dovrà essere specificato l’affiliato per il quale si richiede il trasferimento, il quale dovrà fornire la propria intenzione a tesserare il richiedente.
- 15.4** In tal caso, il Consiglio Federale, qualora ne ravvisi gli estremi, può, sentito il parere del Delegato Regionale, disporre il trasferimento dell’atleta presso l’affiliato di gradimento.

Vengono riportati per la stagione sportiva 2023 i seguenti importi:

PRIMA AFFILIAZIONE SINGOLA DISCIPLINA	€ 130,00
PRIMA AFFILIAZIONE DOPPIA DISCIPLINA	€ 170,00
SCONTO FIN (valido solo durante la prima affiliazione) *PER USUFRUIRE DELLO SCONTO DEVE ESSERE PRESENTATO UN IDONEO CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.	€ 65,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 85,00 (DOPPIA DISCIPLINA)
RIAFFILIAZIONE SINGOLA DISCIPLINA	€ 130,00
RIAFFILIAZIONE DOPPIA DISCIPLINA	€ 170,00
RIAFFILIAZIONE TARDIVA ENTRO 28/02	€ 300,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 400,00 (DOPPIA DISCIPLINA)

TESSERAMENTO SOCIETARIO: dirigenti, atleti, tecnici, assistenti tecnici, accompagnatori, medici, fisioterapisti, personale para medico, volontari
€ 16,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 20,00 (DOPPIA DISCIPLINA)
Sconto FIN solo durante la 1 ^a affiliazione: € 8,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 10,00 (DOPPIA DISCIPLINA) Lo sconto FIN non è cumulabile con altre agevolazioni.
TESSERAMENTO SOCIETARIO TARDIVO (dopo 28/02)
€ 21,00 (SINGOLA DISCIPLINA) € 25,00 (DOPPIA DISCIPLINA)

TESSERAMENTO INDIVIDUALE (COMPRESO IL PRIMO): tecnici, classificatori, medici federali, fisioterapisti federali, personale para medico federale, dirigenti federali, delegati regionali, organi di giustizia, ecc.
€ 25,00
DOPPIA QUALIFICA O TITOLO FEDERALE (indipendentemente da altri titoli federali posseduti)
€ 50,00
RINNOVO TESSERAMENTO INDIVIDUALE TARDIVO (dopo 28/02)
€ 40,00
DOPPIA QUALIFICA O TITOLO FEDERALE (indipendentemente da altri titoli federali posseduti)
€ 70,00
ABBINAMENTO SOCIETÀ:
€ 100,00